

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE DI

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

**Approvato con deliberazione di
C.C. n. 4 del 02.02.2001**

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE ISEE
- ART. 3 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
- ART. 4 – MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO
- ART. 5 – MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO
- ART. 6 - FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
- ART. 7 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE
- ART. 8 – MODALITA' ATTUATIVE
- ART. 9 - MODALITA' APPLICATIVE
- ART. 10 – COMPETENZE
- ART. 11 – NORME INTEGRATIVE
- ART. 12 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 13 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

2. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

3. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti trova applicazione il presente regolamento con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.

ARTICOLO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE ISEE

1. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, stante che resta identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo Comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorchè siano stabilite soglie di accesso diverse.

ARTICOLO 3

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, calcolati in base alle modalità stabilite dal successivo art. 4, combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nel limite del 20% dei valori patrimoniali, come definiti dal successivo art. 5.

2. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.Pe.F., anche se non conviventi.

3A. In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente e dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

3B. Per richieste di prestazioni sociali agevolate riguardanti servizi offerti ai minori devono essere considerati appartenenti allo stesso nucleo, anche se non anagraficamente conviventi, i coniugi che non risultino legalmente separati.

3C. Per richieste di prestazioni sociali agevolate riguardanti rette per case di riposo o ricoveri per portatori di handicap deve essere considerata la famiglia anagrafica di cui al punto 1, allargata agli obbligati civilmente anche se non conviventi.

4. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 1 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita dall'art. 6.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari.

Salvo diversa disposizione legislativa, *non sono da computare* gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.

Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze (4,52% riferito al 31/12/99).

2. Da tale somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di £. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

3. Si detrae altresì l'ammontare delle rette pagate alle case di riposo entro il limite stabilito dalla Regione.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) Patrimonio immobiliare.

Il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.

Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di £. 100.000.000.

La detrazione spettante in casi di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'art. 4 comma 2.

b) Patrimonio mobiliare.

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione (*per l'ammontare del patrimonio mobiliare da indicare, l'arrotondamento va operato con approssimazione per difetto alla decina di milioni: es. per £. 9.900.000 indicare zero, per £. 27.000.000 indicare 20.000.000*).

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le seguenti componenti possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva:

- Depositi e conti correnti bancari e postali in saldo contabile attivo, al netto degli interessi, del 31/12 dell'anno precedente;
- Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati per i quali va assunto il valore nominale al 31/12;
- Azioni o quote di investimento collettivo di risparmio (OICR), italiani o esteri, secondo quanto indicato nell'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31/12 dell'anno precedente;
- Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in borsa per le quali va assunto il valore rilevato al 31/12;
- Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidati in gestione ad un soggetto abilitato;
- Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente al 31/12, nonchè contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data: sono esclusi i contratti di assicurazione sulla vita per i quali, alla medesima data, non è esercitabile il diritto di riscatto;

- Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto (secondo le modalità previste dal DPCM n. 221/99).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae fino a concorrenza, una franchigia pari a £. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 6

FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente

+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità pari o superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

ARTICOLO 7
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento.

2. Per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati , con riferimento ad ogni singolo servizio o gruppo omogeneo di servizi sotto indicati, le relative tariffe:

SERVIZI O GRUPPO OMOGENEO DI SERVIZI EROGATI:

Refezione scolastica elementare
Refezione scolastica materna
Trasporto alunni elementare
Trasporto alunni materna
Centri estivi
Retta asilo nido
Assistenza generica
A.D.M. - A.D.M.H.
Assistenza domiciliare
Vacanze climatiche anziani

LIMITI DI SOGLIA:

(rinvii ad atto successivo da adottarsi in sede di approvazione del B.P. di ogni esercizio finanziario)

ARTICOLO 8
MODALITÀ ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

5. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

ARTICOLO 9 ***MODALITÀ APPLICATIVE***

1. L'accesso a qualsiasi prestazione o servizi agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione del precedente articolo 7.

ARTICOLO 10 ***COMPETENZE***

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

2. Per le funzioni di controllo, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

ARTICOLO 11 ***NORME INTEGRATIVE***

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO 12
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 13
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) l'art. 59, commi 50, 51 e 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 448;
- d) il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109;
- e) il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221;
- f) il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305.
- g) il D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130.

